

Come si determina il giudice competente in una controversia internazionale?

Corte di Giustizia CE - C-87/10 - Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa

Corte di Giustizia CE - C-381/08 - Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl

Interessante sentenza sui criteri per identificare il giudice competente in caso di conflitto in materia di compravendita tra due aziende di paesi diversi.

Come noto il Regolamento (CE) n. 44/2001 stabilisce all'art. 5, punto 1, lettera a), che in materia contrattuale (ad esempio una compravendita), la controversia può essere radicata "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita". Lo stesso art. 5 punto 1 lett. b) stabilisce poi che "il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". Da quanto sopra esposto deriva pertanto che, in caso di controversia relativa ad una compravendita di beni intracomunitaria, l'azione giudiziaria potrà essere incardinata presso i giudici del "luogo di consegna dei beni stabilito in base al contratto".

Occorre chiedersi, a questo punto, verificare due ipotesi:

- 1) quali siano i requisiti della clausola che individua "il luogo di consegna"
- 2) cosa accade nell'eventualità in cui il contratto non ne contenga alcuna.

Quanto alla prima domanda, con la sentenza *Electrosteel Europe* del 9 giugno 2011, la Corte di Giustizia CE ha avuto occasione di chiarire quali siano gli elementi di cui il giudice deve tenere conto al fine di verificare se il luogo di consegna possa o meno ritenersi determinato in base al contratto. In proposito, chiamata a pronunciarsi sul significato della clausola «Resa: Franco ns. [nostra] sede», la Corte ha stabilito che spetta al giudice nazionale valutare se detta clausola corrisponda all'Incoterm® «Ex works» oppure ad un'altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto. In particolare secondo la Corte nel compiere detta valutazione il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le clausole e di tutti i termini del contratto di compravendita che siano idonei a identificare con chiarezza il luogo di consegna dei beni, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms®.

Quanto invece alla seconda questione, i problemi interpretativi derivanti dall'assenza di una pattuizione contrattuale circa il luogo di consegna dei beni sono stati affrontati dalla Corte di Giustizia CE in una sentenza del 25 febbraio 2010 (Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl, causa C-381/08) ed, in tale occasione, la Corte ha stabilito che ogniqualvolta non sia possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali, tale luogo dovrà intendersi quello della consegna materiale dei beni all'acquirente, e dunque il luogo di destinazione finale dell'operazione di vendita.

Valutazioni sulla giurisprudenza italiana

Per completezza si segnala solo che la recente sentenza Corte di Giustizia CE - C-87/10 - Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa si pone in contrasto con la nostra Corte di Cassazione italiana Sezioni Unite (27 settembre 2006, n. 20887 e 20 giugno 2007, n. 14299), secondo cui l'indicazione nel contratto di un termine di resa sarebbe idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi, ma non ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce. E' dunque opportuno che gli operatori economici che effettuano compravendite intracomunitarie tengano conto di tali sviluppi e valutino se occorra o meno modificare le loro prassi commerciali.

In particolare, i venditori in ambito comunitario dovranno tenere conto che, in mancanza di adeguata pattuizione, all'insorgere di una controversia, l'acquirente straniero potrebbe iniziare una causa davanti ai giudici del proprio Stato. Essi potranno però cautelarsi prevedendo espressamente negli accordi contrattuali il luogo di consegna presso la loro sede (o comunque all'interno dei confini italiani). A tal proposito pare senz'altro consigliabile l'utilizzo – e soprattutto l'esatta citazione all'interno del testo contrattuale – degli Incoterms® 2010 attualmente in vigore.

Avv. Silvia Stefanelli